



CITTA' DI MARCON

Città Metropolitana di Venezia

Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

(ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 18/02/2021
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92..... del 18/12/2023

INDICE

Parte Prima – Disposizioni generali	Pag.
Art. 1 - Oggetto del canone	7
Art. 2 – Presupposti all'applicazione del canone	7
Art. 3 – Soggetto passivo	7
Art. 4 – Soggetto attivo	8
Art. 5 – Trattamento dei dati personali	8
 Parte Seconda – Disciplina autorizzatoria - Procedure di rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione	 Pag.
Art. 6 – Norme generali	9
Art. 7 - Concessioni e autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche	9
Art. 8 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche con carattere d'urgenza	10
Art. 9 - Concessioni e autorizzazioni per esposizione pubblicitaria	10
Art. 10 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche	11
Art. 11- Avvio del procedimento amministrativo per occupazione di spazi ed aree pubbliche	11
Art. 12 - Avvio del procedimento amministrativo per installazione di mezzo pubblicitario ed esposizione pubblicitaria	12
Art. 13- Istruttoria per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	13
Art. 14 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	14
Art. 15 - Conclusione del procedimento per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	14
Art. 16 - Rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	14
Art. 17 - Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di esposizione pubblicitaria e sua efficacia	15
Art. 18 - Principali obblighi del concessionario dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'esposizione pubblicitaria	16
Art. 19 - Obblighi e divieti per gli operatori mercatali	16
Art. 20 - Revoca, modifica e rinuncia all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'esposizione pubblicitaria	17
Art. 21 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	17

Art. 22 - Altre cause di decadenza per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	18
Art. 23 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive	18
Art. 24 - Subentro nella concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nell'esposizione pubblicitaria	18
Art. 25- Rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'esposizione pubblicitaria	19
Art. 26 - Subingresso, sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio al commercio su aree pubbliche	19
Art. 27 - Rinuncia, decadenza e revoca della concessione del posteggio per il commercio su aree pubbliche	20
Art. 28 - Sospensione e decadenza per mancato pagamento del canone mercatale	20
Art. 29 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria	20
 Parte Terza – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione – Occupazioni di spazi ed aree pubbliche	 Pag.
Art. 30 - Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	21
Art. 31 - Tariffa standard del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	21
Art. 32 - Determinazione del coefficiente di Valutazione Economica per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	22
Art. 33 - Durata delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	22
Art. 34 - Modalità di applicazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	23
Art. 35 - Modalità di determinazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in base alla zona	24
Art. 36 - Determinazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche	24
Art. 37 - Riduzioni previste per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche	24
Art. 38 - Esenzioni previste per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche	25
Art. 39 - Termini per il versamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche	26
Art. 40 - Occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive	27
Art. 41 - Sanzioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche non abusive ed indennità	28
 Parte Quarta – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione – Esposizioni pubblicitarie	 Pag.
Art. 42 - Ambito di applicazione del canone per la diffusione ed esposizione pubblicitaria	28
Art. 43 - Tariffa standard del canone per la diffusione ed esposizione pubblicitaria	29

Art. 44 - Determinazione del Coefficiente di Valutazione Economica della diffusione ed esposizione pubblicitaria	29
Art. 45 - Durata delle diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	30
Art. 46 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	30
Art. 47 - Modalità di determinazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie in base alla zona	30
Art. 48 - Determinazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	31
Art. 49 - Riduzioni previste per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	31
Art. 50 - Esenzioni previste per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	32
Art. 51 - Termini per il versamento del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie	33
Art. 52 - Diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi	33
Art. 53 - Sanzioni per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie non abusive ed indennità	34

Parte Quinta – Disciplina del canone di concessione e autorizzazione – Servizio di pubbliche affissioni	Pag.
--	-------------

Art. 54 - Gestione del servizio di pubbliche affissioni	35
Art. 55 - Impianti di proprietà' del Comune. Superfici	35
Art. 56 - Ambito di applicazione del canone per il servizio di pubbliche affissioni	36
Art. 57 - Tariffe standard per il servizio di pubbliche affissioni	36
Art. 58 - Coefficiente di Valutazione Economica per il servizio di pubbliche affissioni	36
Art. 59 - Durata delle pubbliche affissioni	36
Art. 60 - Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni	37
Art. 61 - Modalità di determinazione del canone per le pubbliche affissioni in base alla zona	37
Art. 62 - Determinazione del canone per le pubbliche affissioni	38
Art. 63 - Riduzioni e maggiorazioni del canone per le pubbliche affissioni	38
Art. 64 - Esenzioni dal canone	39
Art. 65 - Numerazione impianti	39
Art. 66 - Affissioni abusive	39
Art. 67 - Termini per il versamento del canone per le pubbliche affissioni	40

Parte Sesta – Disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati	Pag.
--	-------------

Art. 68 - Ambito di applicazione del canone mercatale	41
Art. 69 - Definizioni	41
Art. 70 - Mercati e posteggi isolati	42
Art. 71 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati	42
Art. 72 - Luoghi e orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati	43
Art. 73 - Determinazione della tariffa per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati	43
Art. 74 - Determinazione del coefficiente di Valutazione Economica dell’occupazione mercatale	43
Art. 75 - Durata le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati	44
Art. 76 - Determinazione del canone mercatale	44
Art. 77 - Riduzioni del canone mercatale	44
Art. 78 - Versamento del canone mercatale	45
Art. 79 - Occupazioni abusive	46
Art. 80 - Sanzioni ed indennità	47

Parte Settima – Disposizioni finali	Pag.
--	-------------

Art. 81 - Rateazioni	47
Art. 82 - Rimborsi	48
Art. 83 – Contenzioso	48

Parte Ottava – Disciplina transitoria	Pag.
--	-------------

Art. 84 - Norme transitorie	48
Art. 85 - Affidamento a terzi	49
Art. 86 - Entrata in vigore	49

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto del canone*

1. Il presente regolamento istituisce i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n° 160. Regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Marcon, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente. Regola inoltre il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.

Articolo 2 *Presupposti all'applicazione del canone*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati suolo pubblico:
 - a. le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate;
 - b. i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune;
2. Non sono considerati, invece, suolo pubblico i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del Codice Civile.
3. La diffusione di messaggi pubblicitari e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Articolo 3 *Soggetto passivo*

1. Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ed il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo come da verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.

2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 4 *Soggetto attivo*

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Marcon.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un Funzionario Responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto Funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Marcon ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun Ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 5 *Trattamento dei dati personali*

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del canone sono trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/EU "*General Data Protection Regulation*" a cui si fa riferimento per quanto non altrimenti specificato nel presente articolo.
2. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Marcon o un suo delegato.
3. I dati di contatto del DPO sono: email responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it.
4. Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento delle procedure relative alla gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati.
5. Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità di trattamento dei dati personali, garantendo che lo stesso si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,

nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

6. I dati forniti potranno essere comunicati al soggetto gestore del canone qualora il Comune di Marcon affidasse in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 la gestione del canone secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 3 e 4 del presente regolamento.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA AUTORIZZATORIA - PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 6 Norme generali

1. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
2. Quando un'esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
3. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
4. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Articolo 7 Concessioni e autorizzazioni per occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi.
2. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
3. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
4. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.

Articolo 8

Occupazione di spazi ed aree pubbliche con carattere d'urgenza

1. L'occupazione è consentita anche senza previa concessione se necessaria per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo a cose o persone, purché l'occupante ne dia immediata comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Locale di Marcon. L'interessato dovrà attenersi alle eventuali prescrizioni della Polizia Locale riguardanti le modalità dell'occupazione.
2. La comunicazione dell'avvenuta occupazione, in ogni caso, deve essere presentata al Responsabile competente via PEC o via mail rivolta all'indirizzo dell'Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo allegando l'eventuale verbale dell'Autorità Pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi.
3. Se l'occupazione d'urgenza si protrae oltre le 48 ore è dovuta la regolarizzazione come occupazione giornaliera.
4. Verificata la sussistenza o meno dei caratteri dell'urgenza, il Comune rilascerà la concessione in sanatoria o applicherà la disciplina sanzionatoria per le occupazioni abusive.

Articolo 9

Concessioni e autorizzazioni per esposizione pubblicitaria

1. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti).
2. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari di ogni tipo si fa riferimento al piano generale degli impianti approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 17/10/1994 dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale.
3. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;

- d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;
 - e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
6. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 5. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.

Art. 10

Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui al D.Lgs. n.114/1998 art.28 comma 1 lett. b) sono rilasciati dal Responsabile del settore competente.
2. Per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015.

Articolo 11

Avvio del procedimento amministrativo per occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via annuale o giornaliera, deve preventivamente presentare all'Ufficio Tributi la domanda volta ad ottenere il rilascio di apposito atto di concessione. Relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n.160/2010.
2. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'Ufficio Tributi secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri Uffici competenti dell'Ente o di altre Amministrazioni Pubbliche.
3. La presentazione della domanda deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo 30 giorni prima della data prevista per l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, al fine di rispettare il termine di conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art.14 del presente regolamento;
4. In caso di richieste di occupazione di durata inferiore alle 24 ore consecutive per raccolta firme, campagne informative, propaganda politica ed elettorale, manifestazioni politiche o sindacali, referendum e petizioni, è sufficiente richiedere il nullaosta alla Polizia Locale almeno 7 giorni prima della data prevista per l'occupazione;
5. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale i dati anagrafici del richiedente, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, devono essere riportate la

denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;

- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) la superficie che si intende occupare espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico e i mezzi con cui si intende occupare;
 - e) la descrizione particolareggiata dell'opera o dell'impianto da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione e nelle leggi in vigore, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
6. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - Documentazione fotografica;
 - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade provinciali, che attraversano i centri abitati.
7. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;

Articolo 12

Avvio del procedimento amministrativo per installazione di mezzo pubblicitario ed esposizione pubblicitaria

1. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve preventivamente essere inoltrata all'Ufficio Tributi al fine di ottenere il rilascio di apposito atto di concessione. Relativamente a chi esercita attività produttive e di prestazione di servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle

banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, la domanda va presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al D.P.R. n.160/2010 . La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. nel caso di persona fisica o impresa individuale i dati anagrafici del richiedente, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso; nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, devono essere riportate la denominazione o ragione sociale, la sede legale ed amministrativa, il codice fiscale e il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria, eventualmente anche tramite l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale.
- c. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
- d. il contenuto del messaggio pubblicitario;
- e. la ragione per la quale è richiesta;
- f. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
- g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione e nelle leggi in vigore, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
- h. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;

2. In relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere allegata:

- documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
- progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;

3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:

- autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.

Articolo 13

Istruttoria per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta o dell'esposizione pubblicitaria o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento, il Responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 14

Termine per la definizione del procedimento amministrativo per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso l'Ufficio Protocollo, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso all'occupazione o autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 15

Conclusione del procedimento per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'Ufficio Tributi per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 16

Rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale, ove richiesto e nella misura stabilita dall'Ufficio Tecnico;

- e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte terza del presente regolamento.
- 2. L'Ufficio Tributi, responsabile del procedimento, provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato l'assolvimento di tutte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- 3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 180 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso Ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 180 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
- 4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 17

Contenuto del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di esposizione pubblicitaria e sua efficacia

- 1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico e di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria contiene:
 - a) Preambolo su istanza e istruttoria;
 - b) l'ubicazione precisa dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
 - c) la misura della superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati o la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'occupazione o dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) Per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, che l'autorizzazione giornaliera acquisisce automaticamente la natura di concessione annuale;
 - f) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione ossia le condizioni alle quali l'Ente subordina la concessione o l'autorizzazione;
 - g) riserva dell'Ente di stabilire in ogni momento nuove condizioni a tutela del pubblico interesse e con possibilità di revoca nei casi previsti;
 - h) salvaguardia dei diritti di terzi;
 - i) carattere personale con divieto di cessione a terzi;
 - j) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi articoli 36, 48, 62,76 e seguenti del presente regolamento.
- 2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al perfezionamento dell'atto, subordinato al pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
- 3. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 18

Principali obblighi del concessionario dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'esposizione pubblicitaria

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto altresì obbligo al concessionario di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Art. 19

Obblighi e divieti per gli operatori mercatali

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs n.114/1998 e dalle altre disposizioni vigenti.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
5. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
6. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, non costituire pericolo e

molestia e non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.

7. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
8. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
9. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
10. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
11. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

Articolo 20

Revoca, modifica e rinuncia all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e all'esposizione pubblicitaria

1. L'Amministrazione può revocare o modificare o sospendere in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, all'installazione o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. Per le occupazioni o le esposizioni temporanee già iniziate può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o le esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 21

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. Il versamento del canone è condizione necessaria al perfezionamento della concessione o autorizzazione, pertanto il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza

- dalla concessione o autorizzazione e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dagli artt. 41, 53, 66 e 80 del presente regolamento.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui agli artt. 41, 53, 66 e 80 avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
 3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga dette occupazioni o esposizioni si considerano abusive.
 4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 22

Altre cause di decadenza per la concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di decorrenza dell'occupazione, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi alla data di decorrenza dell'occupazione, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento perfezionato non venga ritirato entro la data di decorrenza dell'occupazione;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 1 mese dalla data della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
2. In tutti i casi di decadenza, ivi inclusi quelli di cui all'art. 21, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 23

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 24

Subentro nella concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e nell'esposizione pubblicitaria

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione annuale o giornaliera dello spazio ed area pubblica o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, inoltrando all'Ufficio Tributi una domanda con l'indicazione degli elementi di cui agli articoli 11 e 12.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'Ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 25

Rinnovo della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'esposizione pubblicitaria

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dagli artt. 11 e 12 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. n. 34/2019 convertito dalla Legge n. 589/2019 (citare regolamento eventualmente già approvato).
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Art. 26

Subingresso, sospensione e revoca dell'autorizzazione d'esercizio al commercio su aree pubbliche

1. Per i temi quali subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, sospensione dell'autorizzazione d'esercizio e revoca dell'autorizzazione d'esercizio si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015.
2. Il titolare dell'autorizzazione d'esercizio di commercio su aree pubbliche può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione.

Art. 27

Rinuncia, decadenza e revoca della concessione del posteggio per il commercio su aree pubbliche

1. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta al Responsabile del Settore Attività Produttive, La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
2. Per i temi quali la decadenza e la revoca della concessione del posteggio si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale di Disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015.
3. In caso di rinuncia all'occupazione, per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione considerando le frazioni di ora per intero per l'occupazione già iniziata; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione.

Art. 28

Sospensione e decadenza per mancato pagamento del canone mercatale

1. La concessione del posteggio è sospesa per 15 giorni consecutivi per accertato omesso pagamento del canone comunicato secondo le modalità di cui al comma 2. In tal caso, contestualmente alla concessione di suolo viene sospesa anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
2. In caso di omesso versamento del canone, il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento, secondo le modalità di cui agli artt. 41, 53, 66 e 80, gli importi scaduti e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dall'art. 81 del presente regolamento. Il soggetto gestore del canone inoltre avvertirà della sospensione con effetto immediato della concessione o autorizzazione (unitamente alla sospensione della relativa autorizzazione d'esercizio) e che in difetto di pagamento il soggetto tenuto al versamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione (e dalla relativa autorizzazione d'esercizio).
3. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite nella comunicazione di cui al comma 2 determina decadenza dalla concessione o autorizzazione. Contestualmente alla concessione viene revocata anche la relativa autorizzazione d'esercizio.
4. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
5. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 29

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria

1. L'Ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'esposizione pubblicitaria che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data di ricevimento dell'istanza.
2. L'Ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e, con la collaborazione degli altri Uffici competenti, l'osservanza degli obblighi imposti dall'atto

di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.

3. L'Ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 30

Ambito di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone si applica a tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, a qualsiasi titolo realizzate ed anche di natura abusiva, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti.
2. Il canone non si applica sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art. 1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

Articolo 31

Tariffa standard del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Marcon alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 17.681 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di natura giornaliera, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 827 è pari ad € 0,70.
3. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di natura annuale, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 826 è pari ad € 40,00.

Articolo 32

Determinazione del coefficiente di Valutazione Economica per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico (CVE) dell'occupazione è il valore attribuito all'attività' connessa all'occupazione. L'entità del coefficiente viene deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

N°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ OD OCCUPAZIONE
1	Commercio ambulante con posto fisso (in mercati e posteggi isolati, anche stagionali)
2	Commercio ambulante senza posto fisso (commercio in forma itinerante)
3	Pubblico esercizio ed attività commerciali in genere
4	Chioschi, edicole e simili
5	Circhi
6	Luna park e spettacoli viaggianti
7	Bancarelle, chioschi ed esposizioni in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.
8	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico
9	Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc.)
10	Occupazioni per la realizzazione di reti tecnologiche
11	Manifestazioni politiche, culturali, religiose, assistenziali. previdenziali, didattiche ricreative, ecc, con rilevanza economica
12	Mercatino antiquariato
13	Occupazioni realizzate per servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi e altri servizi a rete (antenne)

2. Per le occupazioni realizzate per servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi e altri servizi a rete (antenne) successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa standard è determinato dalla Giunta Comunale sulla base del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e dal sacrificio imposto alla collettività.
3. I coefficienti di valutazione economica del canone si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati.

Articolo 33

Durata delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e giornaliere:
 - a. sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a 9 anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono giornaliere le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in rapporto ai giorni, senza ulteriore frazionamento in ore o fasce orarie.

Articolo 34

Modalità di applicazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante.
2. Le occupazioni di suolo pubblico annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
7. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore non possono essere inferiori ad € 0,052 al metro quadrato o lineare per giorno (coefficiente minimo di manifestazioni politiche, culturali, religiose ecc.)
8. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 6,00.

Articolo 35

Modalità di determinazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche in base alla zona

Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale viene classificato come un'unica zona territoriale; alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 36

Determinazione del canone delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. La misura del canone è determinata dal Comune in relazione al valore economico della disponibilità delle aree nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. il Comune di Marcon viene classificato come un'unica zona territoriale;
 - b. superficie dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento al metro quadrato o lineare superiore;
 - c. durata dell'occupazione;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'occupazione ed alle sue finalità;
2. Il calcolo del canone si realizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri nella successiva formula:

Codice	Parametri	Art.
T	Tariffa standard (giornaliera oppure annuale)	31
CVE	Coefficiente di Valutazione Economica dell'attività	32
D	Durata dell'occupazione giornaliera espressa in giorni (occupazioni giornaliere), considerando la frazione di giorno come giorno intero, oppure in mesi (occupazione annuale), considerando la frazione di mese superiore a 15 gg come mese intero	33
S	Superficie concessa oppure occupata di fatto	11 comma 4 lett. b)

$$\text{CANONE (Occupazione di spazi ed aree pubbliche)} = T \times CVE \times D \times S$$

Articolo 37

Riduzioni previste per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Per le tipologie di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al presente articolo sono previste specifiche riduzioni da applicarsi al canone calcolato secondo la formula di cui all'art. 36 del presente regolamento:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% del canone;
 - b) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, effettuate per fini non economici si applica una riduzione dell'80%;

- c) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 180 gg si applica una riduzione del 20%;
 - d) per le occupazioni negli impianti di distribuzione di carburante, alle superfici libere da attrezzature si applica una riduzione del 90%.
2. Le eventuali riduzioni previste per le occupazioni a carattere giornaliero sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

Articolo 38

Esenzioni previste per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento (comprese le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità), purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i passi carrabili e le occupazioni con rampe e simili utilizzati ed utilizzabili da soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni realizzate per accesso veicolare e pedonale alle proprietà private (passi carrabili) ad esclusione delle occupazioni di suolo pubblico richieste per la realizzazione del passo carraio;
- i) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di raccolte firme, campagne informative, propaganda politica ed elettorale, manifestazioni politiche o sindacali, referendum e petizioni;
- j) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni culturali o sportive, effettuate per fini non economici con il patrocinio dell'Ente;
- k) eventuali esenzioni del canone o deroghe al presente regolamento, stabilite dalla Giunta comunale circa le occupazioni di suolo pubblico in occasione di manifestazioni, fiere, mercatini organizzati dall'Ente o in collaborazione con associazioni locali di promozione del territorio iscritte all'albo comunale;
- l) le occupazioni con portabici o impianti simili destinati anche ad uso pubblico, qualora non riportino messaggi pubblicitari;
- m) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.

- n) le occupazioni momentanee o effettuate in occasione di festività con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi, attività commerciali o professionali, purché debitamente autorizzate e non siano collocati per determinare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- o) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di allestimento, manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 4 ore. Devono comunque essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per non intralciare il transito di pedoni e il flusso di veicoli;
- p) gli orologi funzionanti per pubblica utilità, purché non contengano messaggi pubblicitari e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono inferiori a mezzo metro quadrato;
- r) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per lo smaltimento di ogni altro tipo di rifiuti effettuate dalle imprese autorizzate dall'Ente o dal gestore del servizio;
- s) le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore dell'Ente ed ogni altra occupazione effettuata da e per l'amministrazione comunale debitamente documentata;
- t) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci di pubblici servizi esclusivamente quando il titolare della concessione è il privato cittadino (persone fisiche e non ditte);
- u) le occupazioni di soprassuolo effettuate con balconi, verande, bow-windows e tende solari fisse o retrattili siano essi di carattere stabile o temporaneo e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato;
- v) le occupazioni dichiarate esenti con deliberazione motivata della Giunta Comunale, in relazione a finalità di interesse pubblico.

Articolo 39

Termini per il versamento del canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone annuale va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno**.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto a comunicare al comune competente per territorio il numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente attraverso un'autodichiarazione da inviare, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), entro il 30/04 di ogni anno. Il versamento del canone per questa fattispecie di occupazione è effettuato **entro il 30 aprile** di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui al D. Lgs. 82/2005 art. 5.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 5.000,00, è consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 31/01 e il 31/07.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste al presente articolo preliminarmente all'atto di rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 40
Occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche prive della concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difforni dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
 - d) a seguito della verifica dell'Ufficio competente, non risultano giustificate da urgenza.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo è dovuta dall'occupante nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fosse stata autorizzata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche abusive a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera giornaliera anche l'occupazione di spazi ed aree pubbliche effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione di spazi ed aree pubbliche abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi di spazi ed aree pubbliche - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;

- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche abusive, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 41

Sanzioni per occupazioni di spazi ed aree pubbliche non abusive ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 40 comma 2 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE QUARTA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE – ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 42

Ambito di applicazione del canone per la diffusione ed esposizione pubblicitaria

1. La diffusione ed esposizione dei messaggi pubblicitari, anche abusive, sono soggette al pagamento del canone ove realizzate attraverso l'installazione di mezzi pubblicitari, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.

2. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. L'applicazione del canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari di cui al comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 43

Tariffa standard del canone per la diffusione ed esposizione pubblicitaria

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Marcon alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 17.681 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. Per le diffusioni ed esposizione pubblicitarie di natura giornaliera, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 827 è pari ad € 0,70.
3. Per le diffusioni ed esposizione pubblicitarie di natura annuale, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 826 è pari ad € 40,00.

Articolo 44

Determinazione del Coefficiente di Valutazione Economica della diffusione ed esposizione pubblicitaria

1. Il coefficiente di valutazione economica (CVE) per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie è il valore attribuito in base alle dimensioni ed alle tipologie di esposizioni pubblicitarie. L'entità del coefficiente viene deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

N.	DESCRIZIONE TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI
1	MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
2	MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
3	MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
4	MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
5	MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
6	MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
7	MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
8	MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
9	PANNELLO LUM. =< 1 MQ
10	PANNELLO LUM. > 1 MQ
11	DISTRIBUZIONE VOLANTINI
12	STRISCIONI
13	AFFISSIONE MANIFESTI

2. I coefficienti di valutazione economica del canone si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati.

Articolo 45

Durata delle diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Le diffusioni ed esposizioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e giornaliere.
2. Le diffusioni ed esposizioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 46

Modalità di applicazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.

Articolo 47

Modalità di determinazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie, in base all'importanza delle diffusioni ed esposizioni pubblicitarie e del beneficio economico ritraibile, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie (zone):
Categoria 1: zone speciali come individuate nella cartografia di cui all'allegato A;
Categoria 2: il rimanente territorio comunale.
2. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n°160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 48
Determinazione del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune in relazione al valore economico della disponibilità delle aree nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. il Comune di Marcon viene classificato come un'unica zona territoriale;
 - b. superficie della diffusione ed esposizione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - c. durata della diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari;
 - d. graduazione in base alla tipologia della diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari ed alla sua finalità.
2. Il calcolo del canone si realizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri nella successiva formula:

Codice	Parametri	Art.
T	Tariffa standard (giornaliera oppure annuale)	43
CVE	Coefficiente di Valutazione Economica dell'esposizione pubblicitaria	44
D	Durata dell'esposizione pubblicitaria espressa in giorni (occupazioni giornaliere), considerando la frazione di giorno come giorno intero, oppure in mesi (occupazione annuale), considerando la frazione di mese superiore a 15 gg come mese intero	45
S	Superficie complessiva del mezzo pubblicitario	12 comma 1 lett. b)

CANONE (per le esposizioni e diffusioni pubblicitarie) = T x CVE x D x S

Articolo 49
Riduzioni previste per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Per le tipologie di diffusioni ed esposizioni pubblicitarie di cui al presente articolo sono previste specifiche riduzioni da applicarsi al canone calcolato secondo la formula di cui all'art. 48 del presente regolamento:
 - a) Per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) Per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) Per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;

Articolo 50
Esenzioni previste per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

Sono esenti dal canone:

- a) le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento (comprese le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità), purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- d) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stese o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- f) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- g) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- h) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi nei locali ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle

vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- l) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per legge o di regolamento comunale sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- m) Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché di superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- n) Gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato.

Articolo 51

Termini per il versamento del canone per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone annuale va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno**.
2. Per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 5.000,00, è consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 31/01 e il 31/07.
5. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo preliminarmente all'atto di rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 52

Diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi

1. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive la diffusione ed esposizione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.

3. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 determina, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata della diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, secondo modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta da colui che diffonde ed espone il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera giornaliera anche la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
5. In caso di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
6. Tutti i diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
7. Per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 53

Sanzioni per le diffusioni ed esposizioni pubblicitarie non abusive ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle

somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.

2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 21 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 52 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE QUINTA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE – SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 54

Gestione del servizio di pubbliche affissioni

1. Il Comune di Marcon mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Marcon garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato A.

Articolo 55

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato A al presente regolamento.
2. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari a circa mq. 216.
3. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette è rimandata all'approvazione dell'aggiornamento del piano delle pubbliche affissioni.

Articolo 56

Ambito di applicazione del canone per il servizio di pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio stesso, è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto

Articolo 57

Tariffe standard per il servizio di pubbliche affissioni

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Marcon alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 17.681 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. Per le pubbliche affissioni di natura giornaliera, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 827 è pari ad € 0,70.
3. Per le pubbliche affissioni di natura annuale, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 826 è pari ad € 40,00.

Articolo 58

Coefficiente di Valutazione Economica per il servizio di pubbliche affissioni

1. Il coefficiente di valutazione economica (CVE) per le pubbliche affissioni è il valore attribuito in base alle dimensioni ed alle tipologie di pubbliche affissioni. L'entità del coefficiente viene deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

N.	DESCRIZIONE TIPOLOGIE MEZZI PER PUBBLICHE AFFISSIONI
1	MANIFESTI 70x100 cm
2	POSTER 600 x 300 cm

2. I coefficienti di valutazione economica del canone si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati.

Articolo 59

Durata delle pubbliche affissioni

1. Le affissioni pubbliche, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e giornaliere.
2. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
3. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 è di 14 giorni.
4. Le affissioni pubbliche effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 60
Modalità di applicazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli.
2. Le affissioni pubbliche annuali sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 61
Modalità di determinazione del canone per le pubbliche affissioni in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le affissioni pubbliche, in base all'importanza delle pubbliche affissioni e del beneficio economico ritraibile, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti categorie (zone):
 - Categoria 1:** zone speciali come individuate nella cartografia di cui all'allegato A;
 - Categoria 2:** il rimanente territorio comunale.
2. Alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n°160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 62
Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune in relazione al valore economico della disponibilità delle aree nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a. il Comune di Marcon viene classificato come un'unica zona territoriale;
 - b. numero di fogli;
 - c. durata della pubblica affissione;
 - d. graduazione in base alla tipologia dell'affissione e alla sua finalità.
2. Il calcolo del canone si realizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri nella successiva formula:

Codice	Parametri	Art.
T	Tariffa standard (giornaliera oppure annuale)	57
CVE	Coefficiente di Valutazione Economica dell'affissione	58
D	Durata dell'affissione espressa in giorni (occupazioni giornaliere), considerando la frazione di giorno come giorno intero, oppure in mesi (occupazione annuale), considerando la frazione di mese superiore a 15 gg come mese intero	59
F	Numero di fogli	60 comma 1

$$\text{CANONE (Pubbliche Affissioni)} = T \times CVE \times D \times F$$

Articolo 63
Riduzioni e maggiorazioni del canone per le pubbliche affissioni

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d. i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. gli annunci mortuari.
2. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% nei seguenti casi:
 - a. richieste di affissioni inferiori a 50 fogli.
 - b. richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.
3. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
4. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato A fino ad un massimo del 20% della superficie

disponibile.

5. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione.

Articolo 64 *Esenzioni dal canone*

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 65 *Numerazione impianti*

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma del Comune con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dal Comune.

Articolo 66 *Affissioni abusive*

1. Sono considerate abusive le affissioni che:
 - a. sono eseguite al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune;
 - b. risultano difforni dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - c. si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le affissioni prive della concessione o autorizzazione comunale o per le quali non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive.
3. Le affissioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179 determina, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'affissione, nella misura di cui al successivo comma 4 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
4. L'indennità di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, è dovuta da colui che affigge il manifesto abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'affissione fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso affissione a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera giornaliera anche l'affissione effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
5. In caso pubbliche affissioni abusive realizzate ovvero utilizzate da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 3 lettere a) e b) del presente articolo.
6. Tutti i diffusori di affissioni abusive - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
- a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione delle affissioni abusive a propria cura e spese. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 63 comma 5 del presente regolamento;
 - c) all'eventuale ripristino dei beni occupati.
7. Per l'affissione abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 67

Termini per il versamento del canone per le pubbliche affissioni

- 1. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone annuale va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno**.
- 2. Per le affissioni annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 3. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro.
- 4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 5.000,00, è consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 31/01 e il 31/07.

5. Per le affissioni a carattere giornaliero, il versamento del canone deve essere effettuato secondo le modalità previste dal presente articolo preliminarmente all'atto di rilascio dell'autorizzazione o contestualmente alla dichiarazione ove prevista.

PARTE SESTA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI

Art. 68

Ambito di applicazione del canone mercatale

Il canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 69

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
- d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi

e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;

- g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
- h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dall'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;
- i) per *operatore precario/spuntista*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- j) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o non ancora assegnati il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.
- k) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal SUAP del Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal SUAP del Comune in cui si intende avviare l'attività per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.

Art. 70

Mercati e posteggi isolati

Per le norme relative all'organizzazione dei mercati e posteggi isolati non espressamente disciplinate dal presente regolamento si fa riferimento al Capo III *Mercati e posteggi isolati* del Regolamento Comunale di Disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015.

Art. 71

Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il Comune di Marcon ospita due mercati settimanali che si svolgono nelle giornate di martedì (mercato settimanale del martedì) e sabato (mercato del contadino) in Piazza Mercato, nell'ambito dell'area delimitata dalla planimetria di cui all'allegato B, composta da n. 32 posteggi.
2. Gli operatori devono osservare i seguenti orari:
 - a. Occupazione del posteggio: dalle ore 6.30 alle ore 14.00
 - b. Allestimento attrezzature: dalle ore 6.30 alle ore 8.00

- c. Operazioni di vendita: dalle ore 8.15 alle ore 13.00
- d. Smontaggio attrezzature e sgombero del posteggio: dalle ore 13.00 alle ore 14.00
- 3. L'assegnazione agli operatori precari/spuntisti dei posteggi non occupati o non ancora assegnati si effettua dalle ore 8.01 alle ore 8.15.
- 4. Qualora il mercato settimanale cadesse in giornata festiva, il mercato verrà anticipato o posticipato ovvero effettuato in deroga secondo quanto stabilito dall'art.8 comma 4 della Legge Regionale n.6 del 06/04/2001.

Art. 72

Luoghi e orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi isolati

1. Il Comune di Marcon ha istituito n. 5 posteggi isolati con delibera istitutiva n. 19 del 05/03/2002, delibera istitutiva n. 45 del 07/09/2006, delibera istitutiva n. 9 del 25/02/2011 nelle aree delimitate dalle planimetrie di cui all'allegato B al presente regolamento.
2. Gli orari di esercizio dell'attività per i posteggi isolati, le fasce orarie per lo scarico delle merci e l'allestimento delle attrezzature di vendita e per lo sgombero dell'area sono indicati distintamente per ciascun posteggio isolato nell'allegato B al presente regolamento;
3. L'assegnazione agli operatori precari/spuntisti dei posteggi isolati non occupati o non ancora assegnati si effettua nella fascia oraria indicata per ciascun posteggio isolato come riportato nell'allegato B al presente regolamento;

Art. 73

Determinazione della tariffa per l'occupazione di aree e spazi destinati a mercati

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Marcon alla data del 31 dicembre 2019 risulta avere una popolazione residente di n. 17.681 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. Per l'occupazione di natura giornaliera di aree e spazi destinati a mercati, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 842 è pari ad € 0,70.
3. Per l'occupazione di natura annuale di aree e spazi destinati a mercati, la misura della tariffa standard ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 comma 841 è pari ad € 40,00.

Articolo 74

Determinazione del coefficiente di Valutazione Economica dell'occupazione mercatale

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico (CVE) dell'occupazione è il valore attribuito al carattere stabile o itinerante connesso all'occupazione. L'entità del coefficiente viene deliberata con apposito provvedimento dalla Giunta Comunale.

N°	DESCRIZIONE ATTIVITÀ OD OCCUPAZIONE
1	Commercio ambulante con posto fisso (in mercati e posteggi isolati, anche stagionali)
2	Commercio ambulante senza posto fisso (commercio in forma itinerante)

2. I coefficienti di valutazione economica del canone si intendono prorogati di anno in anno se non espressamente modificati.

Art. 75

Durata le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati

Ai sensi della Legge 160/2019, le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercati sono suddivise in:

- a. Occupazioni annuali che si protraggono per l'intero anno solare;
- b. Occupazioni giornaliere che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Art. 76

Determinazione del canone mercatale

1. Il canone è determinato dal comune in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
2. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
3. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale viene classificato come un'unica zona territoriale.
4. Il calcolo del canone si realizza attraverso l'applicazione dei seguenti parametri nella successiva formula:

Codice	Parametri	Art.
T	Tariffa standard (giornaliera oppure annuale)	73
CVE	Coefficiente di Valutazione Economica dell'occupazione mercatale	74
D	Durata dell'occupazione giornaliera espressa in ore, in giorni (occupazioni giornaliere), considerando le occupazioni superiori a 9 ore come giorno intero, oppure in mesi (occupazione annuale), considerando la frazione di mese superiore a 15 gg come mese intero	75
S	Superficie concessa oppure occupata di fatto	69 comma1 lett.d)

$$\text{CANONE (per l'occupazione di aree destinate a mercato)} = T \times CVE \times D \times S$$

Art. 77

Riduzioni del canone mercatale

1. Per le occupazioni di mercato annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in

dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni applicando la tariffa base di cui all'art. 73 comma 1 del presente regolamento.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base di cui all'art.73 comma 2 del presente regolamento frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 30%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili effettuate dagli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti/precari), si applica per ogni giorno di occupazione l'importo fisso determinato dalla Giunta Comunale, indipendentemente dalle effettive dimensioni del posteggio e dai settori merceologici alimentare e non alimentare.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero di cui ai precedenti commi da 2 a 5 non si applica la riduzione del 50% prevista dall'art. 28 comma 1 lett. q) del presente regolamento.
7. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,50 al metro quadrato per giorno.

Art. 78

Versamento del canone mercatale

1. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione da parte del Responsabile del Settore Competente.
2. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato **entro il 31 gennaio di ogni anno**, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
3. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in due rate di pari importo scadenti il 30/04 e il 31/10.
4. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, la quantificazione dell'importo del canone verrà realizzata secondo quanto stabilito dall'art. 77 comma 1 del presente regolamento.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,50 (cinquanta centesimi) Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori precari/spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

7. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività a norma di quanto previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 23/03/2015, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio comunale competente può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Art. 79
Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo o concessorio;
 - b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c. si protraggono oltre la scadenza individuata nella concessione o autorizzazione senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero nonostante la sospensione o la decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a. al pagamento dell'indennità;
 - b. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di

mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 80
Sanzioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 28 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 81
Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il

debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 82 *Rimborsi*

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 180 giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 5,00.

Articolo 83 *Contenzioso*

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

PARTE OTTAVA **DISCIPLINA TRANSITORIA**

Articolo 84 *Norme transitorie*

1. Il regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 18/07/2013 resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 97 del 17/10/1994, modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 29/11/2010 nonché la delibera tariffaria n. 8 approvata dalla Giunta Comunale in data 10/01/2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e

ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.

4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.
6. Il Regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 18/07/2013, nonché il Regolamento Comunale di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/03/2015, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
7. Nelle more dell'applicazione del Regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP, salvo successivo congruaggio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
8. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 85

Affidamento a terzi

Il Comune di Marcon ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.

Articolo 86

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2021.